

N. 03379/2011 REG.PROV.COLL.
N. 03317/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 3317 del 2011, proposto da:

Davide Parisi, rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Esposito, presso il cui studio, in Milano, via A.Mosca 185/B, è elettivamente domiciliato;

contro

Comune di Fortunago, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Taraso, domiciliato ex lege presso la segreteria del Tar, in Milano, via Corridoni, n. 39;

per l'annullamento

- del provvedimento del Dirigente del Servizio Edilizia del 08/08/2011, notificato in data 10/05/2005 di rigetto della richiesta di permesso di costruire a parziale sanatoria per improcedibilità presentata il 23/12/2010;

- del rigetto sulla domanda piano casa del 16.04.2011 (prot. 630);

nonché di ogni altro atto anteriore e successivo, comunque presupposto,

In considerazione della natura vincolata del potere di esercitato e della correttezza del contenuto dispositivo del provvedimento impugnato, la mancata comunicazione del c.d. preavviso di rigetto non può portare all'annullamento dell'atto, in conformità a quanto previsto dall'art. 21 octies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento, a favore del Comune di Fortunago, delle spese di giudizio che quantifica in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Giovanni Zucchini, Primo Referendario

Silvia Cattaneo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/12/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)